SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 16 aprile 1996.

Prezzi di vendita delle schede della dichiarazione dei redditi e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori - anno 1996. Pag. 3

DECRETO 16 aprile 1996.

Distribuzione gratuita da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette di alcuni modelli di dichiarazione dei redditi. Pag. 3

Ministero del tesoro

DECRETO 5 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano, in Savigliano . . . . Pag. 4

DECRETO 11 aprile 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 1° febbraio 1996, undicesima e dodicesima tranche . . Pag. 4

DECRETO 11 aprile 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° febbraio 1996, undicesima e dodicesima tranche . . Pag. 6

DECRETO 11 aprile 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1996, undicesima e dodicesima tranche . . Pag. 9

DECRETO 11 aprile 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° aprile 1996, terza e quarta tranche . . . . Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato per le aree naturali protette

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1995.

Approvazione del secondo Programma triennale per le aree naturali protette . . . . . . Pag. 13

Università del Molise in Campobasso

DECRETO RETTORALE 21 febbraio 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» . . . . . . Pag. 21

Mancata conversione del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante: «Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» . . . . . . Pag. 21

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Modificazioni allo statuto del Consorzio cooperative costruzioni, in Bologna . . . . . . Pag. 21

Modificazioni allo statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro «Cons. Coop.», in Forlì . . . . Pag. 21

Modificazioni allo statuto del Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro «Ciro Menotti», in Bologna. Pag. 21

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 68

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1996.

Individuazione degli elenchi delle domande di autorizzazione di specialità medicinali e di presidi medico-chirurgici a cui non si applica la disciplina di cui al decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160.

96A2457

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 aprile 1996

Prezzi di vendita delle schede della dichiarazione dei redditi e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori - anno 1996.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare — per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 1.000 (mille) per la scheda modello 740 completo con busta;

in L. 200 (duecento) per il modello relativo ai quadri 740/L - M - A1,

in L. 200 (duecento) per il modello relativo ai quadri 740/E - F - G - H - I - T - U - W - K;

in L. 1.000 (mille) per il modello 750 completo con busta;

in L. 1.000 (mille) per il modello 760 completo con busta;

in L. 300 (trecento) per la scheda modello 770 con busta;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/A;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/D;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/H;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/L.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 120 (centoventi) sui suindicati prezzi di vendita di L. 1.000 e di L. 300 e l'aggio di L. 80 (ottanta) sul prezzo di vendita di L. 200.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 20 (venti) per ogni scheda e per ogni quadro venduto,

b) ai gestori degli organi di vendita L. 30 (trenta) per le schede modelli 740, 750, 760 e 770 e L. 20 (venti) per i modelli 740 relativi ai quadri L - M - A1 ed E - F - G - H - I - T - U - W - K e per i quadri 770/A, 770/D, 770/H e 770/L;

c) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 70 (settanta) per le schede modelli 740, 750, 760 e 770 e L. 40 (quaranta) per i modelli 740 relativi ai quadri L, M - A1 ed E - F - G - H - I - T - U - W - K e per i quadri 770/A, 770/D, 770/H e 770/L.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a fornire alle rivendite di generi di monopolio una scorta a credito delle schede e dei quadri per la dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A2535

DECRETO 16 aprile 1996

Distribuzione gratuita da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette di alcuni modelli di dichiarazione dei redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di reddito, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

Mod. 750 modello base e quadri interni;

Mod. 760 modello base e quadri interni;

Mod. 770 modelli base e quadri interni;

Mod. 770/*bis*.

Gi uffici distrettuali delle imposte dirette aventi sede nei capoluoghi di regione e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bolzano, provvederanno alla distribuzione gratuita del Mod. 770/*ter*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A2536

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano, in Savigliano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/90, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano;

Vista la delibera del 21 dicembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 3, 10, 12 e 13 dello statuto nonché la modifica concernente l'abrogazione del primo comma dell'art. 16 - Disposizioni transitorie e finali;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 3, 10, 12 e 13 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto nonché la modifica concernente l'abrogazione del primo comma dell'art. 16 - Disposizioni transitorie e finali.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3 *(Scopi)*

(Omissis).

Comma 2. La Fondazione in particolare persegue e promuove i seguenti scopi e finalita:

(Omissis),

g) la promozione di progetti *per lo sviluppo economico* e per la realizzazione di infrastrutture nel settore dei servizi pubblici.

(Omissis).

Comma 5. Le finalità di cui ai precedenti commi saranno prevalentemente perseguite nell'ambito della zona in cui opera la Banca C.R.S. S.p.a., *secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.*

Art. 10 *(Riunioni - Deliberazioni)*

(Omissis).

Comma 2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, fissati dal presidente o da chi ne fa le veci, devono essere spediti a mezzo lettera almeno tre giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma senza rispettare il predetto termine.

(Omissis).

Art. 12 *(Collegio sindacale)*

(Omissis).

Comma 2. I membri del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili

(Omissis).

Art. 13 *(Rimunerazione organi sociali)*

(Omissis).

Comma 3. *La misura dell'indennità di carica e delle medaglie di presenza del presidente, del vice presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione è determinata annualmente dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione determina altresì annualmente la misura dell'indennità di carica e delle medaglie di presenza dei componenti il collegio sindacale.*

(Omissis)

96A2488

DECRETO 11 aprile 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 1° febbraio 1996, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 aprile 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 33.266 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 12 e 23 febbraio, 12 e 25 marzo 1996 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/1999, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della dodicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 aprile 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 17 aprile 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine descrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 aprile 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 aprile 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 aprile 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 71.250.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1996

Il Ministro: DINI

96A2489

DECRETO 11 aprile 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° febbraio 1996, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di

competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 aprile 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 33.266 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 12 e 23 febbraio, 12 e 25 marzo 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2001, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della dodicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 aprile 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 17 aprile 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia

in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine descrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 aprile 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni nè superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 aprile 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 aprile 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 95.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1996

Il Ministro DINI

96A2490

DECRETO 11 aprile 1996

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1996, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 aprile 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 33.266 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 12 e 23 febbraio, 12 e 25 marzo 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della dodicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 aprile 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 16 aprile 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine descrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 aprile 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni nè superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 aprile 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 aprile 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 71.250.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1996

Il Ministro: DINI

96A2491

DECRETO 11 aprile 1996

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° aprile 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 aprile 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 33.266 miliardi;

Visto proprio decreto in data 25 marzo 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° aprile 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 marzo 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 marzo 1996.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 25 marzo 1996, entro le ore 13 del giorno 16 aprile 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia

in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine descrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 aprile 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 25 marzo 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 aprile 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 aprile 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 153.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1996

Il Ministro: DINI

96A2492

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1995.

Approvazione del secondo Programma triennale per le aree naturali protette.

IL COMITATO
PER LE AREE NATURALI PROTETTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante norme quadro in materia di aree protette;

Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge n. 394/1991, che prevede l'istituzione del Comitato per le aree naturali protette;

Visto in particolare gli articoli 3 e 4 della predetta legge n. 394/1991, riguardanti le modalità di deliberazione e formazione del Programma triennale per le aree naturali protette;

Viste le disponibilità finanziarie iscritte alla rubrica 2 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'ambiente per gli esercizi finanziari 1994 e 1995;

Visto il Programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996, approvato dal CIPE in data 21 dicembre 1993 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla segreteria tecnica, a norma dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 394/1991;

Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette, espresso nella riunione in data 15 novembre 1995, a norma dell'art. 3, comma 4, lettera *b*), della legge n. 394/1991;

Udita la relazione del Ministro dell'ambiente, quale Presidente del Comitato per le aree naturali protette, illustrativa del Programma triennale per le aree naturali protette, contenente la ripartizione delle disponibilità finanziarie per le aree naturali protette nazionali e regionali;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il Programma triennale per le aree naturali protette 1994-96 allegato alla presente del quale costituisce parte integrante.

Roma, 18 dicembre 1995

Il Presidente: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 29

ALLEGATO

IL PROGRAMMA TRIENNALE AREE PROTETTE 1994-1996
(Legge n. 394/1991, art. 4)

1. QUADRO PROGRAMMATICO.

1.1. *Quadro internazionale.*

Il Programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato P.T.A.P., costituisce parte integrante della politica nazionale per la conservazione della natura in accordo con i principali strumenti di settore operanti a livello internazionale e nazionale.

La politica di conservazione della natura a livello mondiale e in particolare la politica per le aree naturali protette si basano sulle risoluzioni del Piano di azione del IV Convegno mondiale sui parchi tenuto a Caracas nel 1992 e, soprattutto, sugli obiettivi definiti dai documenti conclusivi della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro del 1992:

Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile del mondo;

Convenzione sulla diversità biologica.

Altri punti di riferimento internazionale sono le convenzioni di Berna, Bonn, Washington (CITES), Ramsar e Barcellona.

1.2. *Quadro dell'Unione europea.*

L'Unione ha approvato, in data 1° novembre 1993, il V Programma di azione nel settore ambientale basato sull'integrazione dell'ambiente con le altre politiche comunitarie. Nel settore della conservazione della natura il Programma definisce gli obiettivi politici e l'azione dell'Unione europea (U.E.) a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. Viene in particolare confermata la necessità di conservare la natura e la diversità biologica quale presupposto indispensabile per il mantenimento dell'equilibrio biologico complessivo del continente europeo.

Per il conseguimento degli obiettivi sopracitati l'U.E. ha adottato le direttive comunitarie n. 409 del 1979 («direttiva uccelli») e n. 43 del 1992 («direttiva habitat») nonché il regolamento CEE n. 1973 del 1993 (regolamento «LIFE»).

La politica ambientale comunitaria fa riferimento a strumenti finanziari relativi a diversi ambiti di azione. La nuova politica agricola comunitaria (PAC), per esempio, si basa su un programma agroambientale indirizzato all'introduzione di modelli produttivi ecocompatibili basati sulla riduzione dell'impiego di mezzi tecnici, sulla protezione dello spazio naturale e in generale sull'estensivazione dell'agricoltura (regolamento CEE n. 2078/92). Di notevole interesse ambientale è anche il programma di misure forestali afferenti il regolamento 2080/92. Le suddette misure di accompagnamento si collegano con il regolamento CEE 2081/93 che si incentra sull'importanza dell'aspetto ambientale nel contesto dello sviluppo rurale.

1.3. *Quadro nazionale.*

La programmazione nazionale in materia di tutela ambientale è definita dalla legge n. 305 del 1989 che all'art. 1 prevede la redazione di un programma triennale di seguito denominato Programma triennale per la tutela ambientale (P.T.T.A.). Detto programma costituisce il principale strumento di pianificazione per la tutela ambientale; esso indica:

le aree programmate e i settori di intervento con l'indicazione degli obiettivi e delle priorità;

le risorse finanziarie disponibili;

le metodologie per individuare ed attivare i singoli interventi;

le procedure di spesa;

le procedure di verifica e controllo sull'attuazione del programma e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Con delibera C.I.P.E. del 21 dicembre 1993 è stato approvato il P.T.T.A. 1994/1996, successivamente modificato con delibera del 3 agosto 1994.

2. PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE 1994-1996.

2.1 *Oggetto del programma.*

Il programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996 segue il primo programma approvato dal Comitato per le aree naturali protette il 21 dicembre 1993 relativo al periodo 1991-1993.

A causa delle difficoltà di avvio della legge quadro sulle aree protette ed in particolare della impossibilità di disporre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, della Segreteria tecnica per le aree naturali protette (Organo istruttorio dei programma triennale per le aree naturali protette), non è stato possibile predisporre gli strumenti di programmazione in anticipo rispetto al loro periodo temporale di riferimento.

Con il presente programma si recupera in parte il ritardo accumulato e si pongono le premesse per realizzare, nell'anno 1996 il nuovo programma triennale 1997-1999.

Il presente programma non disponendo della Carta della natura e delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, previste dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 394/1991, si limita ad attuare i punti *c*) e *d*) dell'art. 4, comma 1, della suddetta legge

2.2. *Ripartizione delle risorse finanziarie*

Le risorse finanziarie oggetto del presente programma sono riportate nella tabella n. 1 allegata e ammontano complessivamente a L. 154.600.000.000.

Le risorse disponibili sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

assegnazione a favore delle azioni nazionali ai sensi del paragrafo 5.2 del P.T.T.A. 1994-1996 di un importo pari al 3% delle disponibilità complessive per l'attuazione del P.T.A.P nelle aree protette terrestri di interesse nazionale e regionale;

assegnazione delle somme destinate ad investimenti nelle aree protette marine ripartite in funzione della superficie protetta, tenendo anche conto della estensione delle zone a tutela integrale;

assegnazione della somma destinata alla istituzione di nuovi parchi nazionali agli istituendi parchi del Gennargentu - Orosei - Isola di Asinara, dell'arcipelago della Maddalena, del delta del Po e della Val d'Agri nella misura di L. 2.500.000.000 per area;

ripartizione delle somme totali residue tra il sistema delle aree protette di interesse nazionale e le aree protette di interesse regionale in funzione della estensione territoriale delle predette aree.

Per le aree protette terrestri che non hanno usufruito dei finanziamenti afferenti al I P.T.A.P. 1991-93 possono inoltre essere finanziate le seguenti tipologie, compatibili con le finalità della legge n. 394/91 ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15:

7) recupero dei nuclei abitati rurali;

8) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

9) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

10) attività culturali nei campi di interesse del parco,

11) agriturismo;

12) attività sportive compatibili;

13) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

14) piano per il parco,

15) piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;

16) locazione o acquisto o esproprio di immobili,

17) compensi per i vincoli e indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvaggia.

Resta stabilito che l'ordine di priorità sopra indicato può essere adattato alle specifiche esigenze di programmazione degli enti di gestione, previo assenso del Ministero dell'ambiente.

Le risorse destinate alle azioni nazionali sono assegnate, come riportato nella allegata tabella, ai seguenti programmi:

predisposizione del quadro conoscitivo e gestionale del patrimonio agro-silvo-pastorale delle aree protette nazionali da affidare al coordinamento dell'Accademia italiana di scienze forestali;

predisposizione del quadro conoscitivo e gestionale degli habitat naturali definiti dal programma europeo Corine sulla base:

a) delle risultanze del progetto nazionale Bioitaly finanziato dall'Unione europea,

b) del progetto della Carta forestale realizzata per la regione Liguria dal raggruppamento temporaneo di imprese fra Aquater, Finsiel, Fisia, Italeco, Nomisma per conto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il programma di cui al punto *a*), riferito all'area interessata dalla dorsale appenninica, sarà coordinato dalla Società botanica italiana ed affidato alle regioni territorialmente competenti.

La realizzazione del programma di cui al punto *b*) sarà coordinato dal raggruppamento di imprese precedentemente menzionato.

Il trasferimento e l'impegno contabile delle risorse di cui sopra sarà effettuato con decreto del Ministero dell'ambiente con il quale saranno definiti i criteri di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi ammessi a finanziamento.

3. *Istituzione di nuove aree naturali protette.*

Ai sensi dell'art. 36 della legge n. 394 del 1991, il Ministero dell'ambiente provvede all'istituzione delle riserve marine, riportate in elenco allegato, per le quali la Consulta per la difesa del mare ha concluso l'istruttoria preliminare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 394/91.

Tab. 1 Ripartizione delle risorse finanziarie del P.T.A.P. 1994/96 (miloni di Lit.)

Azioni	Risorse
Azioni Nazionali	4.188
Aree protette Marine	5.000
Istituzione di nuovi parchi nazionali	10.000
Parchi nazionali	86.664
Aree protette regionali	48.748
Totale	154.600

Tab. 2 Ripartizione delle risorse destinate alle aree protette regionali (milioni di Lit.)

Regione	Aree prot. ha	% sul Tot. aree protette	% di calcolo	Quota superficie
Piemonte	108.338	15,26	15,30	7.382
V. Aosta	3.997	0,56	0,56	271
Lombardia	71.775	10,11	10,14	4.892
P.A. Bolzano	53	0,01	-	100
P.A. Trento	10.037	1,41	1,42	685
Veneto	39.498	5,56	5,58	2.692
Friuli V.G.	-	0,00	-	0
Emilia R.	45.641	6,43	6,45	3.112
Liguria	3.398	0,48	0,48	232
Toscana	35.274	4,97	4,98	2.403
Umbria	40.875	5,76	5,77	2.784
Marche	5.820	0,82	0,82	397
Lazio	76.251	10,74	10,77	5.196
Abruzzo	58.624	8,26	8,28	3.995
Molise	105	0,01	-	100
Campania	276	0,04	-	100
Puglia	715	0,10	-	100
Basilicata	8.325	1,17	1,18	567
Calabria	750	0,11	-	100
Sicilia	197.123	27,77	27,84	13.432
Sardegna	3.041	0,43	0,43	208
Totale	709.916	100,00	100,00	48.748

COMITATO PER LE
AREE NATURALI PROTETTE

Tab. 3 Ripartizione delle risorse destinate alle aree naturali protette di rilievo nazionale (milioni di Lit.)

Area protetta	Sup. Ha	% sul Tot.	Quota fissa	Quota emerg. faunistiche	Quota superficie	Totale
Dolomiti Bellunesi	31.512	2,48	500		1 913	2 413
Foreste Casentinesi	38 118	3,00	500		2 314	2 814
Arcipelago Toscano	3.419	0,27	500		208	708
Monti Sibillini	71.437	5,62	500		4 336	4 836
Pollino	192.565	15,15	500		11 687	12.187
Aspromonte	78.517	6,18	500		4 765	5 265
Val Grande	12 210	0,96	500		741	1 241
Gran Sasso Laga	148.935	11,71	500		9 039	9 539
Maiella	74.095	5,83	500		4 497	4.997
Vesuvio	8.482	0,67	500		515	1.015
Cilento Vallo di Diano	181.048	14,24	500		10 988	11 488
Gargano	121 118	9,53	500		7 351	7 851
Abruzzo	43.900	3,45	500	500	2 664	3 664
Gran Paradiso	70 286	5,53	500	500	4 266	5 266
Stelvio	134.620	10,59	500	500	8 171	9 171
Circeo	8.400	0,66	500		510	1 010
Altre aree protette di interesse nazionale	52.711	4,15	0		3 199	3 199
Totale	1 271 373	100,00	8.000	1 500	77 164	86.664

COMITATO PER LE
AREE NATURALI PROTETTE

Tab. 4 Ripartizione delle risorse destinate alle riserve marine (milioni di Lit.)

Riserva Marina	Risorse
Isole Tremiti	600
Torre Guaceto	600
Capo Rizzuto	1.000
Isole Egadi	1.400
Isole Ciclopi	300
Ustica	800
Miramare	300
Totale	**5.000**

COMITATO PER LE
AREE NATURALI PROTETTE

Tab. 5 Ripartizione delle risorse destinate alle azioni nazionali (milioni di Lit.)

Intervento	Soggetto cooordin.	Soggetto attuatore	Risorse
Quadri conoscitivi per la gestione del patrimonio agrosilvopastorale nelle aree prot.	Accad. It. Scien. For.		1.000
Quadri conoscitivi per la gestione degli habitat definiti dal Prog. europ. CORINE :			
a) sulla base delle risultanze del progetto nazionale Bioitaly			
	Soc. Botanica italiana		458
		Regione Emilia Rom.	295
		Regione Toscana	295
		Regione Marche	190
		Regione Lazio	270
		Regione Abruzzo	370
		Regione Molise	160
		Regione Campania	265
		Regione Basilicata	265
		Regione Calabria	320
b) sulla base del progetto di Carta Forestale realizzato per la Regione Liguria		R.T.I.	300
Totale			4.188

COMITATO PER LE
AREE NATURALI PROTETTE

ELENCO DELLE AREE PROTETTE MARINE DA ISTITUIRE
Tavolara - Punta Coda Cavallo
Golfo di Portofino
Punta Campanella
Porto Cesareo
Penisola del Sinis - Mal di Ventre

96A2494

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 21 febbraio 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 246 del 14 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 2 ottobre 1991, con il quale è stato istituito, presso la facoltà di agraria dell'Università del Molise, il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

Visti i verbali del consiglio della precitata facoltà del 28 novembre 1991 e 25 marzo 1992 in ordine, tra l'altro, alla trasformazione da semestrali in annuali degli insegnamenti fondamentali di «produzioni vegetali» e «produzioni animali» nel corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari della medesima facoltà;

Viste le conformi delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 13 marzo 1992 e 28 maggio 1992 e del 13 marzo 1992 e 14 maggio 1992,

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 ottobre 1992;

Vista la rettorale prot. n. 1091 del 25 gennaio 1993 con la quale questa amministrazione ha chiesto alla facoltà di agraria la delibera di adeguamento al precitato parere al fine dell'invio al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del relativo decreto di modifica statutaria;

Visto che nelle more del perfezionamento del predetto iter modificativo dello statuto del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, la facoltà di agraria ha adottato una serie di atti concludenti che hanno determinato, di fatto, il recepimento di fatto di dette modifiche nell'ordinamento didattico di cui trattasi;

Considerato in particolare che la facoltà medesima:

ha chiesto ed ottenuto l'inserimento dei suddetti insegnamenti nella Guida dello studente e nel Manifesto degli studi, indicandoli espressamente come annuali,

ha deliberato la copertura dei predetti insegnamenti per gli anni accademici 1992-93 e successivi con supplenze di durata annuale;

Considerato che, con i relativi decreti rettorali numeri 378 del 24 giugno 1993, 483 e 485 del 15 settembre 1994, sono state conferite supplenze di durata annuale;

Vista la nota del 20 febbraio 1996 del prof. Passarella Salvatore, preside della facoltà di agraria;

Considerato che i predetti corsi, hanno effettivamente assunto contenuto e durata annuale, comportante per gli studenti, un corrispondente impegno, in termini di frequenza e di preparazione degli esami di profitto;

Considerato che il consiglio di facoltà di agraria, a decorrere dall'anno accademico 1992-93, ha approvato anche i piani di studio individuali riportanti gli insegnamenti di cui trattasi come annuali;

Ritenuto necessario e urgente procedere alla formalizzazione di detta modifica statutaria, già in atto dall'anno accademico 1992-93,

Decreta:

Art. 1

È formalizzata la seguente modifica allo statuto dell'Università degli studi del Molise, già in atto a decorrere dall'anno accademico 1992-93, relativa all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari della facoltà di agraria, emanato con decreto rettorale del 14 giugno 1991 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 2 ottobre 1991:

«L'art 36 dello statuto dell'Università degli studi del Molise relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari della facoltà di agraria, emanato con decreto rettorale del 14 giugno 1991, è modificato come segue.

Gli insegnamenti fondamentali di applicazione contraddistinti con i numeri 21 e 22 e denominati rispettivamente "Produzioni animali" e "Produzioni vegetali" sono così modificati:

21) Produzioni animali (annuale);

22) Produzioni vegetali (annuale)».

Art. 2.

Sono in tal senso integrati e, pertanto, convalidati tutti gli atti e provvedimenti dei quali la modifica statutaria di cui al precedente articolo costituisce presupposto formale.

Campobasso, 21 febbraio 1996

Il rettore. CANNATA

96A2466

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo».

Il decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1996.

96A2419

Mancata conversione del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante: «Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi».

Il decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante: «Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1996.

96A2420

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto del Consorzio cooperative costruzioni, in Bologna

Con decreto interministeriale del 30 gennaio 1996, emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono state approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35 e 37 dello statuto del Consorzio cooperative costruzioni, con sede in Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1978, n. 340.

96A2474

Modificazioni allo statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro «Cons. Coop.», in Forlì

Con decreto interministeriale del 30 gennaio 1996, emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono state approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 26, 28, 29, 31, 33, 37 e 40 dello statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro «Cons. Coop.», con sede in Forlì, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978.

96A2475

Modificazioni allo statuto del Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro «Ciro Menotti», in Bologna

Con decreto interministeriale del 30 gennaio 1996, emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono state approvate le modificazioni agli articoli 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 29, 31, 33 e 34 dello statuto del Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro «Ciro Menotti», con sede in Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1987.

96A2476

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele 146
LIBRERIA DELL UNIVERSITA
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAIOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42 44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E G I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano; accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 3 0 9 6 *